



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 93 del 27/06/2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 aprile 2001, n. 336

LL.RR. n. 34/94 e 8/98. Accordo di programma per la realizzazione di un opificio industriale per la produzione di capi di abbigliamento nel Comune di Ugento. Ditta "OZAN S.r.l.".

L'Assessore Regionale all'Urbanistica e dell'Assetto del Territorio Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"La legge regionale 19 dicembre 1994 n. 34 "Accordo di Programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale, artigianale, agricolo, turistico e alberghiero", al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel territorio comunale, consente ai Sindaci interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 34 del D.lvo 267/2000 di un Accordo di Programma per la realizzazione di complessi produttivi nei predetti settori, che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile nella fattispecie in cui lo strumento urbanistico vigente "non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non aventi la stessa destinazione".

In attuazione della citata disposizione di legge il Sindaco del Comune di UGENTO ha richiesto al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un "Accordo di Programma" per la realizzazione, da parte della ditta "Ozan Srl", di un opificio artigianale per la produzione di capi di abbigliamento con l'impiego di 10 nuovi addetti, inviando con nota 12156 del 15/10/1999 i seguenti elaborati progettuale:

1. Tav. n. 1 - Relazione tecnica;
2. Tav. n. 2 - Elaborato grafico contenente:
 - Stralci di PRG in scala 1/5000 e 1/2000;
 - Stralcio PPA 1/2000;
 - Stralcio catastale in scala 1/1000;
 - Stralcio aerofotogrammetrico in scala 1/5000;
 - ubicazione infrastrutture esistenti e inquadramento urbanistico in scala 1/1000;
 - planimetria generale - urbanizzazioni di progetto - sistemazione esterna;
 - calcolo superfici e volumi in scala 1/200;
3. Tav. n. 3 - Pianta prospetti - sezioni in scala 1/1000;
4. Tav. n. 4 - ubicazione macchinari e schema di lay out produttivo logistico;
5. Tav. n. 5 - ipotesi di massima di sistemazione del settore 2A:
 - Stato di fatto su catastale e azzonamento lotti edificatori in scala 1/1000;

Dall'esame degli atti trasmessi si rileva che l'area oggetto dell'intervento (ricade nel territorio del Comune di UGENTO ed è ubicata in prossimità della S.P. Racale-Ugento.

Con riferimento allo strumento urbanistico vigente (PRG) l'area d'intervento risulta tipizzata zona C3 area per ville residenziale.

L'intervento progettuale proposto interessa in particolare un'area, individuata in catasto al Fgl. 36, P.Ile nn° 19 e 430 della superficie complessiva di mq. 5602.

La ditta "Ozan Srl", operante nel settore tessile-abbigliamento, si propone, di realizzare una struttura in grado di raggiungere una capacità produttiva e di dimensioni tale da consentire, in seguito all'azienda di entrare nel settore con una propria linea di produzione e con un proprio marchio, prevedendo con la realizzazione dell'intervento proposto di assumere 10 unità lavorative.

Quanto sopra si evince dalla relazione in atti che descrive le iniziative di investimento e di espansione dell'azienda (business plan) nonché dal relativo piano occupazionale.

Il progetto presentato prevede la realizzazione, di un corpo di fabbrica rettangolare, a due piani divisi per comparti, il cui collegamento avverrà tramite vano scala e impianto elevatore per disabili, divisi per comparti e precisamente:

- Piano terra con superficie coperta di mq. 1.670,32;
- Piano primo con superficie coperta di mq. 1.023,14;
- Locali per la produzione mq. 1.687;
- Locali depositi mq. 429;
- Locali servizi e centrale impianti mq. 214;
- Uffici mq. 266;
- Alloggio custode mq. 97;

La soluzione progettuale presentata è caratterizzata dai seguenti indici e parametri urbanistico - edilizi:

mq. 5.602;

Indice di fabbricabilità

mc/mq.2,31;

mq. 1.670,32;

Superficie per parcheggi privati

mq. 3.057;

Aree a standard 15,60% della

mq. 874;

Rapporto di copertura 35,33 %;

mc. 10.927,81;

mt. 8,10;

mt. 44,00;

ml. 5,00;

ml. 5,00;

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalle LL.RR. n. 34/94 e 8/98 per l'ammissibilità dell'intervento sulla base di apposito "Accordo di Programma" dagli atti trasmessi dal Comune di UGENTO ed in particolare dalla scheda tecnica predisposta dal dirigente dell'UTC datata 12/10/1999 risulta che:

- La variante interessa un'area destinata dal PRG. vigente (approvato con delibere di G. R. nn. 3846 del 01/08/1989 e 1031 del 02/03/1990) quale zona C3 (aree per ville residenzialisetore d'intervento 2A) di cui si richiede la modifica dalla destinazione urbanistica a zona 'D' per insediamenti industriali;
- L'area non risulta sottoposta a nessun vincolo, così come rilevato dal PUTT/ p.b.a;
- Che lo strumento urbanistico vigente non dispone di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere a realizzarsi;
- Che il piano economico finanziario dimostra la fattibilità dell'intervento;
- Che l'efficienza - occupazionale del progetto è stimata all'inizio dell'attività in 10 unità lavorative, salvo poi a procede ad eventuali incrementi occupazionali;

In relazione a quanto sopra, per quanto di propria competenza, ai sensi delle ll.rr. 34/94 e 8/98, il Dirigente dell'area urbanistica del Comune di Ugento, esprime parere favorevole al rilascio della

concessione edilizia in variante al PRG per i lavori di realizzazione dell'opificio industriale per la produzione di maglieria esterna proposto da " Maglificio Ozan", con sede in Ugento.

Entrando nel merito degli aspetti tecnico - urbanistici si evidenzia quanto segue:

La richiesta in parola interessa un lotto di zona C3 inclusa nel settore di intervento unitario 2A del PRG vigente, comporta una variante puntuale al predetto PRG e ciò in relazione alla destinazione residenziale dell'area oggetto d'intervento e alla modificazione dei parametri urbanistico - edilizi che l'intervento in progetto comporta.

Sotto il profilo urbanistico, in relazione alla sua localizzazione, il progettista fa rilevare che le opere in questione non inficiano la trasformabilità del territorio contermini e non contrastano con interessi di terzi o con l'esecuzione di opere di pubblico interesse seppure di previsione in quanto l'esistenza, nel settore di intervento in questione e precisamente nei due lotti confinanti, di fabbricati esistenti a carattere commerciale e residenziale, costituiscono nell'insieme un'unica superficie, estesa fino al perimetro sud del comparto 2A che può essere organicamente stralciata con una ridelimitazione del settore 2A, senza influire sulla futura organica sistemazione della restante zona da lottizzare. A riprova di quanto sopra è stato redatto apposito elaborato grafico (tav. n. 5) in cui è stata definita un'ipotesi di massima per la sistemazione urbanistica della restante area del settore 2A, con evidenza della effettiva fattibilità con soluzione complessiva organicamente valida. Inoltre il progettista pone in evidenza che la sistemazione dell'area rispetta la viabilità del PRG vigente, la previsione del verde pubblico in continuità con le analoghe aree previste nell'adiacente settore n.2 nonché il rispetto delle quantità di superficie fondiaria di pertinenza delle singole proprietà incluse nelle restanti aree del settore 2A.

In relazione alla soluzione urbanistica prospettata nella tavola grafica n. 5 si rileva in effetti che l'esclusione dell'area d'intervento dal settore n. 2A prevista dal PRG vigente non pregiudica la futura razionale sistemazione della restante parte del predetto settore 2A.

Di conseguenza si ritiene ammissibile dal punto di vista tecnico urbanistico, la variante proposta in termini di modifica di destinazione urbanistica dell'area da "zona C3 aree per ville residenziali" a "zona per insediamenti produttivi industriali ed artigianali D" con indici e parametri urbanistico - edilizi come rivenienti dal progetto in atti, con conseguente riduzione del settore 2A di PRG delle aree interessate dal presente Accordo di programma.

Alla luce di quanto sopra si ritiene che per l'intervento proposto dalla ditta " Ozan s.r.l. " sussistono pertanto tutte le condizioni previste dalle LL.RR. nn. 34/94 e 8/98 per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del predetto intervento in variante allo strumento urbanistico generale vigente ovvero da zona tipizzata "C3 aree per ville residenziali " a zona per "isediamenti produttivi industriali D".

L'intervento dovrà essere subordinato comunque alle seguenti condizioni:

1. Obbligo, da parte della ditta richiedente l'Accordo di Programma, di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura dovuta per legge con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque reflue e del relativo impianto terminale di depurazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge ;

a) individuazione delle aree a standard urbanistici (art. 5 punto 1, D.M. n. 1444/68) da cedere all'Amministrazione Comunale nella misura del 10% dell'intera superficie dell'area interessata dall'intervento di variante urbanistica (mq 874 Tav n. 1 di progetto);

b) Individuazione delle superfici destinate a parcheggio privato nella misura non inferiore a mq. 1 per ogni mc. 10 di nuova costruzione (art. 2, L.S. 24/3/89 n. 122);

c) L'intervento deve ottemperare a tutti i dettati normativi vigenti in materia sanitaria e di sicurezza dei luoghi di lavoro e/o ambientale;

d) La costruzione dovrà rispettare la distanza dalla Strada così come previsto dal nuovo Codice della Strada di cui al D.L.vo 285/92 e successivo Regolamento DPR 494/92 e s.m.i.

2. La concessione edilizia dovrà prevedere idonea e formale garanzia, da parte del destinatario della

medesima, in ordine al mantenimento dei livelli occupazionali (10 nuovi addetti) previsti e della destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fidejussione bancaria o assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere oggetto di C.E. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata e, anche in mancanza del nullaosta comunale, comunque decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

L'Accordo di Programma, comportante variante allo strumento urbanistico vigente relativamente e limitatamente all'area come innanzi definita per insediamenti produttivi, sulla quale sarà consentito l'intervento edilizio nel rispetto degli indici e parametri urbanistico - edilizi come da progetto in atti riverificati per quanti innanzi detto, dovrà necessariamente essere ratificato, così come - previsto dall'art. 34 del Dlvo 267/2000, dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, a pena di decadenza e successivamente dovrà essere approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Come risulta dagli atti d'Ufficio (PUTT/PBA), le aree interessate dall'intervento non sono gravate da usi civici e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui alla L.R. n. 7/98.

Parimenti dagli atti del PUTT, approvato definitivamente dalla Giunta Regionale con delibera n. 1748 del 15/12/2000, si rileva che l'area interessata dall'intervento ricade in Ambito Territoriale Esteso: valore distinguibile di tipo "C" ma non risulta assoggettata ad alcun vincolo dagli Ambiti Territoriali Distinti e come tale non sussistono aspetti ostativi alla sottoscrizione dell'accordo di programma. Essendo comunque l'area sottoposta a tutela del PUTT, ai sensi dell'art 2.01 punto 2.1 delle NTA del citato PUTT per la realizzazione dell'intervento dovrà essere richiesta l'autorizzazione paesaggistica nei modi e nei termini fissati dall'art 5.01 delle stesse NTA.

In relazione a quanto sopra riferito e con le condizioni di cui innanzi, si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dei richiamati disposti di legge, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Ugento.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera e) della L.R. 7/97.

Infine si dà atto che il presente provvedimento è stato predisposto in coerenza con le direttive emanate dalla G.R. con delibera n. 1284 del 10/10/2000.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera e) della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

UDITA la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le condizioni di cui alla narrativa che precede e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi della L.R. 19/12/1994 n. 34 integrata e modificata dalla L.R. n. 8 del 28/01/98 così come richiesto dal Sindaco del Comune di UGENTO per la realizzazione, in variante allo strumento urbanistico generale vigente, da parte della ditta "OZAN s.r.l" di un opificio industriale per la produzione di capi di abbigliamento.

DI DICHIARARE che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell'art. 17 - comma 320 della L. n. 127 del 15/05/97:

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

ACCORDO DI PROGRAMMA

Tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO e il Comune di UGENTO rappresentato dal Dott. _____ in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8 per la realizzazione di un complesso produttivo a carattere industriale nel Comune di UGENTO da parte della Società "OZAN s.r.l".

PREMESSO:

- a) che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero) i Sindaci dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.lvo 267/2000 per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non, inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
- b) che, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali;
- c) che, ai sensi del richiamato art. 34 del D.lvo 267/2000, l'Accordo di Programma, ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e oggetto di successivo Decreto del Presidente della G.R., determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

CONSIDERATO:

- a) che la ditta "OZAN s.r.l", ha in programma la realizzazione, nel territorio del Comune di Ugento di un complesso produttivo industriale destinato alla produzione di capi di abbigliamento;

b) che il Sindaco del Comune di UGENTO ha richiesto, con istanza in data 15.10.1999, al Presidente della G.R. la definizione, in attuazione della citata L.R. 19 dicembre 1994 n. 34, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione del complesso produttivo - industriale da parte della "OZAN s.r.l" con reperimento di area idonea, in variante al P.R.G. vigente;

PRESO ATTO

della documentazione trasmessa dal Sindaco di Ugento:

a) che lo strumento urbanistico vigente del Comune di UGENTO non dispone di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per la realizzazione dell'insediamento programmato dalla ditta "OZAN s.r.l" e pertanto è stata individuata apposita area dell'estensione di 5602 mq. Con destinazione a "zona per ville residenziali - C3 Settore 2A ", nel vigente P.R.G.;

b) che l'area individuata risulta censita in catasto terreni in agro di UGENTO al foglio no 36 p.lle no 19 - 430;

c) che la ditta "OZAN S.R.L" si è impegnata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazioni primaria necessarie e secondaria, nella misura dovuta per legge, per l'insediamento unitario del complesso produttivo e ha assicurato l'occupazione immediata nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 10 nuove unità

VISTA

la deliberazione n. _____del _____con la quale la G.R. ha autorizzato il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco di UGENTO ai sensi della citata L.R. del 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8 per la realizzazione dell'intervento da parte della ditta "OZAN S.R.L."

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, la Regione Puglia e il Comune di Ugento, come sopra costituite convengono quanto segue:

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;

2) in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8, la Regione Puglia e il Comune di UGENTO con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della ditta "OZAN s.r.l" di un impianto destinato alla produzione di capi di abbigliamento, nel Comune di Ugento in variante al vigente strumento urbanistico. Il complesso a carattere industriale interessa aree destinate a zona C3 per ville residenziali-settore 2A dal vigente strumento urbanistico (P.R.G.) del Comune di Ugento.

- Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati e grafici elencati nella delibera di G. R. n. _____del _____

3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio e attività collettive da cedere al Comune, vale quanto disposto dall'art.5 punto 1 del D.M. n°1444/68 e quindi nella misura di mq. 874 come da indicazione sugli elaborati grafici;

4) La ditta "OZAN s.r.l" inoltre dovranno assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio, reti servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti.

5) Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di UGENTO e la "OZAN S.r.l" diretta a disciplinare:

a) quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica in materia specifica nonché dalle prescrizioni e precisazioni riportate nell'atto deliberativo della G.R. n. _____del _____;

b) l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria e

secondaria relative all'insediamento come sopra precisate;

c) l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, di assicurare il mantenimento dei nuovi livelli occupazionali (n. 10 nuovi addetti) previsti in progetto e la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni, dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente assicurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E.. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di UGENTO ratificherà il presente Accordo di Programma,

6) Ai sensi dell'art. 34 del D.lvo 267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi del Comune di Ugento resta, inteso che l'efficacia del presente Accordo è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di Tuglie, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione a pena di decadenza.

Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico generale vigente.

7) Nell'eventualità che i soggetti proponenti, o chi per essi, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o gli interventi non vengano, per qualunque ragione, realizzati, il presente Accordo si intenderà risolto di pieno diritto.

In tal caso le aree interessate dagli interventi riacquisteranno l'originaria destinazione urbanistica (come da P.R.G. vigente).

8) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il competente organo comunale rilascerà alla " OZANS.r.l." inoltre la concessione edilizia entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art.1 - 3° comma - L.R. n°34/94) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui ai punti precedenti a carico della stessa Società proponente.

9) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale né a carico dell'Amministrazione Comunale.

10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di UGENTO provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.

11) Ai sensi dell'art. 34 del D.lvo 267/2000 e dell' art. 5 della L.R. 4/95 la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali - e sugli eventuali interventi sostitutivi e esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di Ugento.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Sindaco del Il Presidente della

